

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3832-A

Relazione orale

Relatore PIATTI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 20 ottobre 1999

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale

presentato dal Ministro per le politiche agricole
di concerto col Ministro per le politiche comunitarie
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro per gli affari regionali
e col Ministro della pubblica istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	8
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	9

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

sul disegno di legge

1° giugno 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che siano fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Estensore: BESOSTRI)

su emendamenti

14 luglio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con una riserva sulla indicazione dell'organismo pagatore competente, di cui agli emendamenti 1.2 e 1.3, che potrebbe comportare una lesione delle prerogative proprie degli enti territoriali in questione. Quanto agli altri emendamenti (1.6, 6.2/1 e 6.2), non vi sono rilievi da formulare.

(Estensore: VILLONE)

su ulteriori emendamenti

28 luglio 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

(Estensore: ANDREOLLI)

su un ulteriore emendamento

28 settembre 1999

La Commissione, esaminato l'emendamento 4.19 al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

15 giugno 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

13 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 4.8, 4.10, 4.4, 4.1, 4.9, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 7.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione che la sua attuazione avvenga nel limite del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

(Estensore: COVIELLO)

su un ulteriore emendamento

14 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il subemendamento 6.2/1, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Estensore: FERRANTE)

su ulteriori emendamenti

29 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 7.0.3, 4.12, 4.13 e 7.0.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 6.3 e 6.2 (nuovo testo), per i quali il parere è contrario.

su ulteriori emendamenti

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 4.15 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 4.14 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sua riformulazione quale tetto di spesa. Il parere sull'emendamento 4.18 è contrario sul comma 1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: **BEDIN**)

29 aprile 1999

La Giunta, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Certificazione dei conti
degli organismi pagatori)*

1. Fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed Ente nazionale risi, questi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 2.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)*

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Certificazione dei conti
degli organismi pagatori)*

1. *Identico.*

2. Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 2.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)*

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 3.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

Art. 4.

(Mutui)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

«3. I mutui agrari e fondiari, stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole, **per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impian-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

Identico.

Art. 4.

(Mutui)

1. *Identico.*

«3. I mutui **di miglioramento agrario** e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese **agricole** singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni **dei produttori costituite nelle forme giuridi-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante, con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da praticare, nella **eventuale** procedura di attualizzazione, è quello di riferimento, vigente al momento della estinzione anticipata per le operazioni a lungo termine».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che societarie, per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere **la rinegoziazione** dei mutui **senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria**, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. **Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione ovvero il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute.** Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da **prendere in considerazione**, nella procedura di attualizzazione **o di ricontrattazione**, è quello di riferimento, vigente **per le operazioni a lungo termine** al momento dell'estinzione anticipata **o della ricontrattazione del mutuo**».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(Codex Alimentarius)

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 5.

(*Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. **Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria**)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1999.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse aziende di **Giariole**, Mezzi e Ovile, concessi in comodato dalla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole, fino all'attuazione della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Nelle more di tale riforma si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.

Art. 7.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario la realizzazione dei corsi di formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si attua nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse **unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti** e aziende **sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della Società agricola e forestale** per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero **delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito** della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. **Fino all'approvazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute** si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.

Art. 7.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, **sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli)

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

Art. 9.

(Finanziamento all'Agecontrol spa)

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 625 milioni per l'anno 1999, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625 milioni per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 10.

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 1 miliardo per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*(Modifiche alla legge 16 giugno 1998,
n. 193)*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: «È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».

Art. 12.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite nelle materie di cui alla presente legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

